

**DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL REGOLAMENTO DI ACCESSO
AI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-SANITARI DELLA
SDS Articolazione Territoriale Amiata Senese e Valdorcia
01 Ottobre 2025 -31 Dicembre 2025**

INDICE

PREMESSA

1.COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI RESIDENZIALI

1.1 ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DEFINITIVA E/O DI TEMPORANEA ACCOGLIENZA DI UTENTI NON AUTOSUFFICIENTI (RSA)

1.2. PROCEDURA DI ACCESSO ALLE STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA' CON NECESSITA' DI SOSTEGNO INTENSIVO (RSA.RSD-CAP)

1.3. CALCOLO DELL'AMMONTARE DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO NEI RICOVERI DEFINITIVI PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA' CON NECESSITA' DI SOSTEGNO INTENSIVO (RSA DEFINITVA-RSD-CAP)

1.4. CALCOLO DELLA COMPARTICIPAZIONE NEI RICOVERI TEMPORANEI PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E NELLE STRUTTURE PER PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA' CON NECESSITA' DI SOSTEGNO INTENSIVO (RSA TEMPORANEA-RSD-CAP)

1.5. ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DEFINITIVA DI UTENTI AUTOSUFFICIENTI (RA) CALCOLO DELL'AMMONTARE DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO NEI RICOVERI DEFINITIVI PER UTENTI AUTOSUFFICIENTI (RA)

1.6 ACCOGLIENZA RESIDENZIALE PER MINORI

COMUNITA' A DIMENSIONE FAMILIARE IL GIROTONDO

2.COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI SEMIRESIDENZIALI

2.1 CENTRO DIURNODI SOCIALIZZAZIONE "IL SOLE" PER PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA' CON NECESSITA' DI SOSTEGNO INTENSIVO

3.COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI DOMICILIARI

3.1 MODALITA' DI COMPARTICIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

3.2 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA

3.3 PASTO A DOMICILIO

4.CONTRIBUTI ECONOMICI

5.PROGETTI

5.1 ATTIVITA' LUDICO RICREATIVA PER MINORI E ADOLESCENTI

5.2 DOPO DI NOI PER PERSONE CON DISABILITA'

PREMESSA

In attuazione del Regolamento degli interventi e dei servizi di protezione e promozione sociale approvato e nel rispetto delle disposizioni e normative regionali, del DPCM 159/2013 e della Legge 89/2016, si approvano le seguenti **DISPOSIZIONI ATTUATIVE** con riferimento:

- alla procedura di accesso alle strutture residenziali;
- alle soglie di accesso ai servizi di cui alle presenti disposizioni attuative;
- alla compartecipazione per il costo dei servizi socio assistenziali e socio sanitari e valide per il periodo **1° Ottobre 2025 - 31 Dicembre 2025** salvo:

- a) gli automatici adeguamenti conseguenti a variazioni definite a livello regionale;
- b) la volontà dell'utente di presentare nuova attestazione ISEE a sostituzione di quella già presentata nei tempi stabiliti.

In tal caso l'adeguamento decorre dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione del nuovo ISEE.

Per tutti i servizi, prestazioni e richieste di integrazioni rette attive, è stabilito quanto di seguito indicato:

entro il **31 marzo** di ciascun anno deve essere prodotta nuova attestazione Isee. In assenza di presentazione entro il 31 Marzo, dal **1 Aprile** verrà applicata la quota intera del costo del servizio fino al 31 marzo dell'anno successivo.

Nel caso in cui, successivamente alla data del 31 Marzo, venga presentata nuova attestazione Isee, la nuova compartecipazione decorrerà dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione.

1. COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI RESIDENZIALI

1.1. ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DEFINITIVA E/O DI TEMPORANEA ACCOGLIENZA DI UTENTI NON AUTOSUFFICIENTI (RSA)

Poichè la D.G.R.T. 995/2016 prevede che nella Zona Distretto/Società della Salute si determini l'entità del contributo integrativo a copertura del titolo d'acquisto di parte sociale per quegli utenti non in grado di provvedervi autonomamente e che facciano richiesta di contributo integrativo, si individua che nell'Articolazione Territoriale Amiata Senese e Val d'Orcia la quota sociale giornaliera massima di riferimento su cui calcolare la compartecipazione a carico dei Comuni corrisponde ad **€ 53,50** del contributo integrativo di cui sopra, e comunque non superiore al costo effettivo della quota sociale prevista dalla struttura prescelta.

1.2. PROCEDURA DI ACCESSO ALLE STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA' CON NECESSITA' DI SOSTEGNO INTENSIVO (RSA- RSD-CAP)

In condizione di non autosufficienza e di inadeguatezza ambientale e familiare del soggetto, il PAP/Progetto di Vita può prevedere come appropriato un ricovero in RSA tramite concessione di un titolo d'acquisto o in altra struttura comunitaria (Cap/Rsd).

Qualora il titolo di acquisto non sia immediatamente disponibile la persona viene collocata in lista di priorità secondo i criteri previsti dal "Regolamento Aziendale per l'accesso ai titoli di acquisto

per l'accoglienza residenziale a tempo indeterminato di persone non autosufficienti in RSA modulo base", che contiene le indicazioni per il rilascio del titolo di acquisto, il suo effettivo utilizzo atto a favorire l'inserimento in una RSA convenzionata, autorizzata e accreditata ai sensi della normativa in vigore.

1.3. CALCOLO DELL'AMMONTARE DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO NEI RICOVERI DEFINITIVI PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA' CON NECESSITA' DI SOSTEGNO INTENSIVO (RSA DEFINITIVA-RSD-CAP)

Nei casi in cui l'utente, o il suo legale rappresentante, presenti istanza di contributo integrativo per la copertura del titolo d'acquisto di parte sociale, in caso di accoglimento, lo stesso riceverà una somma che non potrà essere superiore alla differenza tra l'ammontare della quota sociale massima e il risultato della somma tra una quota fissa giornaliera di € **18.00** e una quota variabile determinata sulla base del **proprio ISEE per prestazioni socio sanitarie residenziali** diviso il numero dei giorni dell'anno.

La soglia di accesso ISEE per l'ammissione al contributo integrativo di copertura di parte sociale è pari a quanto definito quale quota sociale massima di riferimento su cui calcolare la compartecipazione a carico dei Comuni moltiplicato i giorni dell'anno.

Qualora per ragioni di urgenza la persona assistita non avesse la possibilità di presentare le dichiarazioni necessarie per il calcolo dell'intervento economico integrativo, prima dell'inserimento presso la struttura, l'Ente può riconoscere un intervento economico pari al valore della quota sociale della struttura ospitante per un periodo massimo di **90 giorni**, trascorsi i quali, in assenza delle suddette dichiarazioni, l'intera quota sociale viene considerata a carico della persona assistita. L'intervento si configura come anticipazione che la persona assistita è tenuta a rimborsare una volta determinata la quota sociale posta a suo carico.

Quanto sopra vale anche qualora debba essere nominato un amministratore di sostegno che intervenga in rappresentanza dell'utente, in fase successiva al ricovero in struttura, il quale dovrà presentare l'istanza di contributo integrativo su apposito modulo predisposto dall'Ente.

L'assistito, ovvero il suo legale rappresentante, cui viene concesso tale contributo integrativo, se titolare esclusivo di immobili, compreso l'usufrutto, in cui non risiede il coniuge o parenti entro il secondo grado, può:

1. concordare con il Comune di residenza modalità di messa a reddito del / degli immobile/i, fino a concorrenza del pagamento integrale della retta, restando - se possibile - nella piena disponibilità del l'assistito l'eventuale parte ulteriormente eccedente;
2. donarlo al Comune di residenza il quale poi si assume l'onere del pagamento della quota integrativa della retta;
3. concordare un comodato d'uso sul bene a fini sociali quale compensazione dell'integrazione della retta.

- 1.4. CALCOLO DELLA COMPARTECIPAZIONE NEI RICOVERI TEMPORANEI PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E NELLE STRUTTURE PER PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA' CON NECESSITA' DI SOSTEGNO INTENSIVO (RSA TEMPORANEA- RSD-CAP)

Il servizio di ACCOGLIENZA RESIDENZIALE TEMPORANEA DI UTENTI NON AUTOSUFFICIENTI, può essere programmato per il sostegno alla domiciliarità, per sollievo o urgenze.

Nel caso di RICOVERO DI SOLLIEVO; la durata non può essere superiore a 60 giorni complessivi / annui.

Nel caso di RICOVERO DI URGENZA, la durata potrà essere pari a due mesi, eventualmente prorogabili per ulteriori due mesi.

Nel caso di ricoveri in moduli cognitivi comportamentali la durata temporanea del ricovero seguirà quanto indicato nella normativa regionale DGRT 402/2004 e DGRT 1402/2017.

L'utente partecipa, salvo diversa e motivata valutazione, alla quota sociale della struttura con: una quota fissa giornaliera stabilita in € **5,00** ed una quota variabile determinata sulla base **dell'ISEE socio sanitario non residenziale/365 giorni**

Qualora per ragioni di urgenza la persona assistita non avesse la possibilità di presentare le dichiarazioni necessarie per il calcolo dell'intervento economico integrativo, prima dell'inserimento presso la struttura, l'Ente può riconoscere un intervento economico pari al valore della quota sociale della struttura ospitante per un periodo massimo di **90 giorni**, trascorsi i quali, in assenza delle suddette dichiarazioni, l'intera quota sociale viene considerata a carico della persona assistita. L'intervento si configura come anticipazione che la persona assistita è tenuta a rimborsare una volta determinata la quota sociale posta a suo carico.

Quanto sopra vale anche qualora debba essere nominato un amministratore di sostegno che intervenga in rappresentanza dell'utente, in fase successiva al ricovero in struttura, il quale dovrà presentare l'istanza di contributo integrativo su apposito modulo predisposto dall'Ente.

1.5. ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DEFINITIVA DI UTENTI AUTOSUFFICIENTI (RA)

CALCOLO DELL'AMMONTARE DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO NEI RICOVERI DEFINITIVI PER UTENTI AUTOSUFFICIENTI (RA)

Nei casi in cui l'utente, o chi ne esercita la tutela giuridica, presenta istanza di contributo integrativo per il pagamento della retta di parte sociale, riceverà una somma pari alla differenza tra l'ammontare della retta stessa e il totale, diviso per il numero dei giorni dell'anno, che deriva dal proprio **ISEE per prestazioni socio sanitarie residenziali** sommato ad **ogni altra entrata** non compresa nel calcolo dell'ISEE stesso.

In caso di impossibilità, momentanea e documentata, di ottenere l'ISEE per prestazioni socio sanitarie residenziali, si riterrà valido l'**ISEE ordinario**.

L'assistito, ovvero il suo legale rappresentante, cui viene concesso un contributo ad integrazione della retta, se titolare esclusivo di immobili, compreso usufrutto, in cui non risieda il coniuge o parenti entro il secondo grado, può:

1. concordare con il Comune di residenza modalità di messa a reddito del / degli immobile/i, fino a concorrenza del pagamento integrale della retta, restando - se possibile - nella piena disponibilità del l'assistito l'eventuale parte ulteriormente eccedente;
2. donarlo al Comune di residenza il quale poi si assume l'onere del pagamento della quota integrativa della retta;

3. concordare un comodato d'uso sul bene a fini sociali quale compensazione dell'integrazione della retta.

All'atto dell'ingresso in RA **"Casa Manetti"**, dovrà essere fornita documentazione comprovante il versamento, nel conto corrente della Az. Toscana Sud Est di un importo pari a 2 ratei mensili (61 giorni) di compartecipazione alla quota sociale di accoglienza calcolata al momento dell'ingresso.

Se il periodo di permanenza preventivato è minore rispetto a due mensilità la quota da anticipare potrà essere ridotta ad un rateo mensile (31 giorni).

Tali versamenti sono da considerare anticipi e saranno detratti o rimborsati al termine della erogazione delle prestazioni assistenziali; la documentazione di tale versamento dovrà essere fornita, unitamente al complesso delle informazioni necessarie all'atto dell'ingresso, alla Assistente Sociale case manager.

La Coordinatrice Sociale di zona, su proposta dell'Assistente Sociale case manager, può disporre una deroga a tale versamento stante situazioni di particolare disagio socio economico.

Per i giorni di assenza per ricovero ospedaliero o assenze per motivi familiari o rientri temporanei in famiglia non superiori a **30 giorni**, verrà riconosciuta alla struttura per il mantenimento del posto la quota sociale intera. In caso di assenze per oltre 30 giorni verrà riconosciuto il **70%** della quota sociale. In caso di assenza protratta per un periodo superiore a **60 giorni**, sarà valutata dall'Ente la dimissione dalla struttura.

L'ammontare della compartecipazione dal **1 Ottobre 2025** secondo quanto stabilito all' art 42 del Regolamento degli interventi e dei servizi di protezione e promozione sociale in vigore per la RA è la seguente:

Struttura	Quota sociale dal 1 Ottobre 2025
RA – Manetti	€ 50,00

1.6. ACCOGLIENZA RESIDENZIALE PER MINORI

Ai servizi residenziali si accede a seguito della predisposizione del Progetto Educativo Domiciliare (PEI).

Per i minori residenti nei comuni della Articolazione territoriale Amiata Senese e Val d'Orcia - l'importo della retta è a carico della SdS. Se previsto nel PEI la compartecipazione della famiglia al costo della retta giornaliera è pari al 20% dell'I.S.E.E. Ordinario eccedente € 16.000,00 e sino a copertura dell'intero costo del servizio.

COMUNITÀ A DIMENSIONE FAMILIARE GIROTONDO

Per i minori residenti nel territorio della SDS Amiata Senese e Val d'Orcia-Valdichiana Senese l'importo della retta è a carico del bilancio sociale della SDS. Per i minori provenienti da altra zona l'importo giornaliero della retta ammonta a € 95,00 per i minori in regime residenziale e € 50,00 per i minori in regime semi-residenziale.

Se previsto nel PEI la compartecipazione della famiglia al costo della retta giornaliera, sia per i minori inseriti in regime residenziale che semi-residenziale, è pari al 20% dell'ISEE ordinario eccedente € 16.000 e sino a copertura dell'intero costo del servizio.

2. COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI SEMIRESIDENZIALI

2.1. CENTRO DIURNO DI SOCIALIZZAZIONE “IL SOLE” PER PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA' CON NECESSITA' DI SOSTEGNO INTENSIVO

Per questo specifico servizio si prevede che l'applicazione dell'aumento di compartecipazione, come sotto indicato, decorra dalla data di trasferimento del Centro Diurno di socializzazione presso la nuova sede.

L'ammontare della compartecipazione secondo quanto stabilito all' art 46 del Regolamento degli interventi e dei servizi di protezione e promozione sociale in vigore sono le seguenti:

Servizio completo		Servizio parziale 60 % su T.P. Al netto di una delle attività prevalenti	
Quota massima € 13,65	Quota minima € 12,40	Quota massima € 10,00	Quota minima € 9,30

L'eventuale proroga della frequenza al Centro diurno per Disabili anche oltre i 65 anni di età per le persone in condizione di disabilità dovrà essere valutato dalla UVMD e pertanto non escluso a priori, ai sensi della normativa regionale n°60/2017, purché risponda ai bisogni della persona e indicati nel Progetto di Vita.

3. COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI DOMICILIARI

3.1. MODALITA' DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Il costo orario (= pacchetto prestazionale) del servizio di Assistenza Domiciliare per l'anno 2025 è pari ad **€ 18,83**.

La compartecipazione al Servizio di Assistenza Domiciliare per coloro aventi ISEE compreso tra i livelli di esenzione e di non esenzione è personalizzata ed è pari allo **0,039 %** dell'ISEE.

Per il calcolo della compartecipazione al servizio di assistenza domiciliare integrata è richiesto **l'ISEE per prestazioni socio-sanitarie non residenziali**, mentre per il servizio di assistenza domiciliare **l'ISEE ordinario**.

La mancata presentazione dell'indice ISEE da parte del cittadino non comporta l'esclusione e/o l'interruzione del servizio ma il pagamento della prestazione a costo intero.

Il calcolo della compartecipazione viene fatta al momento della predisposizione del PAP/PAI ed è valida per tutta la durata di esso e comunque non oltre la data del **31 marzo 2026**. Nel caso di coniugi non autosufficienti ed entrambi ammessi a progetti assistenziali integrati, la prestazione domiciliare si attua per pacchetti prestazionali di 75 minuti. La compartecipazione alla spesa viene calcolata sul numero dei pacchetti prestazionali.

Tab. 1: TABELLA NART IN VIGORE ISORISORSE PER LIVELLI DI ISOGRAVITÀ

Del. GRT 370 del 23.03.2010				
livello isogravità	livello min isorisorse (Tabella NART)	livello max isorisorse (Tabella NART)	ADI al mese livello min isorisorse	ADI al mese livello max isorisorse
1				
2				
3	€ 80	€ 120	4	6
4	€ 170	€ 310	9	16
5	€ 260	€ 450	14	24

La deliberazione della GRT n. 370/2010 assegna gli interventi corrispondenti al livello 1 e 2 alle sole risorse del Fondo Zonale, non attingendo dal FNA.

Tab. 2: TABELLA ISORISORSE PER LIVELLI DI ISOGRAVITÀ - Anno 2025

Costo orario ADI €. 18,83					
livello isogravità	livello min isorisorse	livello max isorisorse	ADI al mese livello min isorisorse	ADI al mese livello max isorisorse	pacchetti di prestazioni
1	€ 80,00	€ 150,64	4	8	adi da 1 a 2 ore settimanali
2	€ 80,00	€ 150,64	4	8	adi da 1 a 2 ore settimanali
3	€ 150,64	€. 310	8	16	adi da 2 a 4 ore settimanali
4	€.310	€. 450	16	24	adi da 4 a 6 ore settimanali
5	€ 489,58	€. 979,16	26	52	adi da 6 a 12 ore settimanali

In caso di anziani non autosufficienti con livello di iso gravità 3-4-5 o di persone in condizione di disabilità (adulti e minori) con necessità di sostegno intensivo, è possibile concedere anche un servizio di assistenza domiciliare finalizzato ad insegnare alla persona che presta assistenza (familiare o caregiver privato) le tecniche assistenziali più adeguate per il benessere della persona (movimentazione, postura, vestizione, alimentazione, igiene personale, ecc..), nonché per il corretto utilizzo degli ausili di deambulazione e di movimentazione. Tale intervento di specifico “addestramento” ha lo scopo di trasferire una sufficiente competenza per garantire un livello assistenziale di adeguatezza dei principali bisogni dell’assistito.

Anche questo servizio, che si prefigura al pari di altri servizi domiciliari, deve essere previsto nell’ambito del P.A.P. o Progetto di Vita e può avere una durata non superiore a 15 giorni, prevedendo una intensità assistenziale rapportata al livello di isogravità dell’utente. La compartecipazione e/o l’esenzione dal costo di tale servizio segue le modalità previste nelle presenti disposizioni per i servizi di assistenza domiciliare a persone non autosufficienti e a disabili in condizioni di gravità.

Possono essere previsti nel PAP/ Progetto di Vita altresì accessi periodici dell'assistente domiciliare, il cui impegno orario non è soggetto a compartecipazione, per il monitoraggio della situazione.

L'Assistente Sociale può, per casi con grave disagio, proporre l'esonero dal pagamento del costo del servizio, secondo l'art. 9 del Regolamento degli Interventi e dei Servizi di Protezione e Promozione Sociale.

3.2. SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA

In caso di indisponibilità delle risorse economiche il nominativo del minore sarà inserito in una lista a cui si accede secondo i seguenti criteri di priorità:

- intervento previsto nell'ambito di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria e, nell'eventualità di più richieste sarà tenuto in considerazione l'ordine cronologico;
- in presenza di richieste di intervento del servizio di educativa domiciliare su proposta dell'Assistente Sociale mediante predisposizione del Progetto Personalizzato, sarà tenuto in considerazione l'ordine cronologico in relazione alla data del progetto.

Per l'anno in corso non è prevista alcuna quota di compartecipazione al costo del servizio.

3.3. PASTO A DOMICILIO

La compartecipazione al costo del servizio viene stabilito per ogni singolo Comune dove è erogato il servizio, sulla base del costo effettivo del pasto, così riassunto:

- Abbadia San Salvatore e Piancastagnaio € 6,42
- Castiglione D'Orcia € 7,35
- San Quirico D'Orcia € 9,00
- Radicofani € 6,05

La compartecipazione al costo del servizio viene calcolata in base dell'indice ISEE ordinario, se il cittadino presenta l'ISEE per prestazioni socio-sanitarie non residenziali verrà calcolato su quello.

fascia	fino a ISEE (min.vit.*moltiplicatore)	% compartecipazione
1	MIN. INPS/1,5* 0,5	0
2	MIN. INPS/1,5* 0,9	10%
3	MIN. INPS/1,5 *1,00	15%
4	MIN. INPS/1,5 *1,05	20%
5	MIN. INPS/1,5 *1,10	25%
6	MIN. INPS/1,5 *1,15	30%
7	MIN. INPS/1,5 *1,20	35%
8	MIN. INPS/1,5 *1,30	40%
9	MIN. INPS/1,5 *1,40	45%

10	MIN. INPS/1,5 *1,50	50%
11	MIN. INPS/1,5 *1,65	55%
12	MIN. INPS/1,5 *1,80	65%
13	MIN. INPS/1,5 *2,00	75%
14	oltre	100%

La mancata autocertificazione del valore ISEE da parte del cittadino non comporta l'esclusione e/o l'interruzione del servizio, ma il pagamento della prestazione a costo intero.

Soglia di esenzione

Tipologia del servizio	Limite di reddito per sogli di esenzione
Per i servizi ADI a soggetti ultra sessantacinquenni non autosufficienti	=Minimo Inps*1,25
Per il SAD a soggetti autosufficienti	= Minimo INPS*0,67

Soglia di non esenzione

Tipologia del servizio	Limite di reddito per soglia di NON esenzione
Servizi di assistenza alla persona a domicilio	Pari o superiore a = minimo inps*4

L'Assistente Sociale può, per casi con grave disagio, proporre l'esonero dal pagamento del costo del servizio, secondo l'art. 9 del Regolamento degli Interventi e dei Servizi di Protezione e Promozione Sociale.

4. CONTRIBUTI ECONOMICI

La decorrenza dei contributi economici avviene di norma nel mese successivo a quello di predisposizione del P.A.I. e della istruttoria presentata dalla Assistente Sociale, salvo situazioni urgenti per le quali si attiverà apposita procedura.

L'erogazione di tali contributi potrà avvenire anche mediante concessione di buoni spesa.

La soglia di accesso, definita quale minimo vitale, per l'applicazione degli artt. 10 e 13 del regolamento, è pari al minimo INPS, corrispondente nell'anno 2025.

Art. 13 lett. a 1 – max mensile erogabile: € 250,00= mensili per nucleo mono componente e applicazione della scala di equivalenza base dell'ISEE (senza maggiorazioni) per nuclei con 2 o più componenti.

In presenza di ISP (indicatore situazione patrimoniale) di importo superiore a ISR (indicatore situazione reddituale) il contributo massimo erogabile è pari ad € 220 mensili per nucleo monocomponente e applicazione della scala d'equivalenza base dell'ISEE (senza maggiorazioni) per nuclei con 2 o più componenti.

esempio

Numero componenti il nucleo familiare	Fascia di Reddito
---------------------------------------	-------------------

1	250
2	250 X 1,57 = 392,5
3	250 X 2,04 = 510
4	250 X 2,46 = 615
5	250 X 2,85 = 712,5

Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.

Art. 13 lett. a 2 – max mensile erogabile: € **300,00**= mensili per nucleo mono componente e applicazione della scala di equivalenza base dell'ISEE (senza maggiorazioni) per nuclei con 2 o più componenti.

In presenza di ISP (indicatore situazione patrimoniale) di importo superiore a ISR (indicatore situazione reddituale) il contributo massimo erogabile è pari a € **250,00** mensili per nucleo monocomponente e applicazione della scala d'equivalenza base dell'ISEE (senza maggiorazioni) per nuclei con 2 o più componenti.

esempio

Numero componenti il nucleo familiare	Fascia di Reddito
1	300
2	300 X 1,57 = 471
3	300 X 2,04 = 612
4	300 X 2,46 = 738
5	300 X 2,85 = 855

Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.

Art. 15 Il contributo economico per gli inserimenti socio-terapeutici viene erogato sulla base dell'impegno e della condizione economica del soggetto ammesso; possono accedere a tale gettone coloro i quali hanno un indice ISEE per prestazioni socio-sanitarie non residenziali minore o uguale al Minimo Inps 2025.

Art. 16 lettera "c" max mensile erogabile € **600,00**=
lettera "d" max mensile erogabile € **450,00**=
lettera "e" max mensile erogabile € **450,00**=

Art. 17 lettera a) ASSEGNO DI CURA

Le misure di sostegno qui disciplinate sono rivolte alle famiglie che mantengono l'anziano non autosufficiente al proprio domicilio garantendogli l'assistenza prevista dal P.A.P predisposto dall'U.V.M. L'U.V.M, attraverso la scheda sociale, deve valutare anche la condizione di adeguatezza ambientale, che costituisce discriminare per la definizione del percorso domiciliare.

Destinatari del Contributo

- I familiari che si assumono in proprio il carico assistenziale verso anziani non autosufficienti con gravi forme di demenza senile;

- L'anziano e/o la persona con disabilità quando sia in grado di determinare e gestire le decisioni che riguardano la propria assistenza e la propria vita.

Per essere destinatari del contributo i familiari dovranno essere:

- in rapporto di effettiva convivenza con l'anziano o comunque garantire una presenza a casa dello stesso in relazione alle sue necessità e secondo quanto previsto dal P.A.P condiviso;
- in condizioni di salute e lavorative compatibili con il piano delle attività assistenziale previsto nel P.A.P;
- non impegnati in un rapporto di lavoro a tempo pieno.

Nel caso in cui la famiglia riceva aiuto da un prestatore di assistenza extrafamiliare, il rapporto di lavoro deve essere formalizzato con regolare contratto (tale prestatore di assistenza può inoltre essere fornito anche da una agenzia/cooperativa o similare, che sia stata accreditata ai sensi della normativa vigente); nel caso in cui il PAP preveda l'acquisto di servizi professionali di supporto o di sollievo, si dovrà ricorrere a soggetti regolarmente autorizzati a tale funzione ovvero iscritti in appositi albi professionali. In tutti questi casi il familiare destinatario del beneficio è tenuto a rispettare o a far rispettare quanto contenuto dal piano delle attività previsto dal P.A.P.

Entità del contributo per gli anziani non autosufficienti.

livello isogravità	Contributo min assistente familiare	Contributo max assistente familiare
1	€ 0	€ 0
2	€ 0	€ 0
3	€ 200,00	€320,00
4	€ 290,00	€ 480,00
5	€ 380,00	€ 620,00

L'entità del contributo viene calcolata in modo personalizzato sulla base dell'indice ISEE per prestazioni socio-sanitarie non residenziali, sottraendo dal valore massimo del contributo definito sulla base del livello di gravità e di carico assistenziale l'1,5 % dell'ISEE eccedente la soglia di esenzione prevista a livello regionale, pari al 125% del minimo INPS.

La durata del contributo viene definita nel Progetto personalizzato e non potrà essere inferiore ad 1 mese. Il contributo non può essere erogato all'utente che percepisce sussidi da altri enti per finalità di tipo assistenziale analoghe all'assegno di cura.

Obblighi dei beneficiari:

1. Il contributo economico erogato a titolo di sostegno della domiciliarità e delle funzioni assistenziali della famiglia deve essere utilizzato per le finalità descritte nel presente atto.
2. Dovrà essere dettagliata la modalità di scelta per la riscossione del contributo, in particolare in caso che tale riscossione avvenga da parte di terzi dovrà essere consegnata la eventuale delega o decreto di nomina amministratore di sostegno / tutore
3. Nel caso in cui il contributo venga erogato per sostenere il caregiver familiare, questo è tenuto al rispetto del piano delle attività previsto nel P.A.P.

4. Le spese che vengono sostenute con il contributo in oggetto devono essere documentate. In particolare, quando il progetto personalizzato prevede che il contributo economico sia utilizzato per sostenere il costo di prestazioni private di assistenza alla persona (erogate da caregiver professionali) le spese relative devono essere documentate a mezzo di regolare fattura.

Nel caso di impiego di care giver extra familiari, dovrà essere prodotto:

- copia dell'avvio di procedura di accreditamento (ai sensi della Legge 82/2009 e ss.m.i.) da parte del personale privato che è assunto per lo svolgimento di compiti assistenziali;
- il contratto di lavoro regolarmente registrato all'Inps, indicante la categoria CS (assistenza a persona non autosufficiente);
- autocertificazione della persona o del suo familiare/delegato/amministratore di sostegno, sulle spese sostenute con indicato il luogo di conservazione e messa a disposizione per eventuali controlli della documentazione originale di spesa compiuta;

Il beneficiario o il suo rappresentante è tenuto a comunicare le variazioni intervenute suscettibili di incidere sostanzialmente sul Progetto personalizzato, quali: il decesso, il ricovero definitivo in struttura residenziale, il ricovero ospedaliero che si protragga oltre 15 gg. dell'assistito, il sopravvenire dell'indisponibilità del caregiver, ecc.

In conformità con la normativa vigente verrà effettuata la verifica della regolarità delle spese sostenute per l'assistenza.

L'erogazione del contributo avviene a seguito di regolare presentazione mensile/trimestrale della seguente documentazione:

- copia quietanzata delle buste paga conforme all'originale e copia conforme all'originale dei versamenti contributivi effettuati;
- copia conforme all'originale della fattura emessa dal soggetto fornitore (quando il prestatore di assistenza è fornito da un'agenzia/cooperativa o similare).

Modalità di erogazione, sospensione e revoca del servizio

1. Gli accordi relativi ai progetti assistenziali, definiti tra l'U.V.M. l'anziano e i suoi familiari destinatari del contributo vengono formalizzati nel progetto personalizzato, nel quale sono indicati gli obiettivi, le modalità e i tempi di attuazione degli stessi unitamente agli impegni reciproci ed al piano delle attività.
2. Il contributo economico viene corrisposto al beneficiario con cadenza mensile.
3. L'U.V.M. provvede al monitoraggio ed alla verifica del progetto assistenziale, tramite assistente sociale referente del caso, fornendo supporto all'anziano/disabile e/o ai familiari per quanto attiene alle problematiche connesse alla gestione delle attività di cura svolte in ambito domiciliare.
4. Nell'eventualità in cui sia necessario supportare almeno in una fase iniziale il caregiver al fine di accertarsi della competenza, della qualità e efficacia delle prestazioni in ambito socio-sanitario in relazione alle necessità assistenziali dell'utente la UVM, in accordo con i familiari che condividono il PAP, può valutare di concedere sia l'assegno di cura che il servizio di assistenza domiciliare per un periodo limitato (indicativamente 15 ore).
5. In caso di anziani /disabili soli o senza rapporti significativi con i familiari può essere previsto anche la erogazione di ore di assistenza domiciliare a titolo gratuito per il monitoraggio del progetto (come da progetto personalizzato definito dall'UVM).

6. Con esclusivo riferimento ai percettori dei contributi economici erogati a seguito di progetto personalizzato che prevede prestazioni assistenziali acquistate privatamente, si provvederà a verificare la regolarità delle spese sostenute.
7. L'U.V.M. può disporre la sospensione dell'assegno di cura a seguito di:
 - inadempienza accertata da parte della famiglia o dell'anziano/disabile nell'assolvere agli impegni previsti nel progetto assistenziale. La sospensione o la revoca si attua previa contestazione scritta ed assegnazione di un termine per le opportune giustificazioni;
 - ricovero di sollievo in struttura residenziale se trattasi di caregiver familiare;
 - decesso dell'utente;
 - ricovero definitivo in struttura residenziale;
 - conclusione del progetto assistenziale a seguito di miglioramento delle condizioni psico-fisiche dell'utente.

Nel caso in cui le risorse disponibili non siano sufficienti a dare immediata risposta ai P.A.P., viene predisposta una lista sulla base dei seguenti criteri di priorità e precedenza:

- la lista è redatta in ordine crescente (dal punteggio più basso a quello più alto) tenendo conto dei punteggi attribuiti dall'UVM alla rete assistenziale, situazione economica di base e condizione abitativa, previsti dalla scheda sociale adottata a livello regionale;
- a parità di punteggio sociale, precede chi ha un livello di Isogravità maggiore;
- a parità di Isogravità, precede chi ha Isee più basso.

Nel caso in cui ci sia ancora parità di punteggio, le persone vengono ordinate secondo la data di segnalazione del bisogno (dalla più vecchia alla più recente) e, in subordine, in base alla data di nascita (dal più vecchio al più giovane).

5. PROGETTI

5.1. ATTIVITA' LUDICO RICREATIVA PER MINORI E ADOLESCENTI

Gli interventi ludico-ricreativi rivolti a minori ed adolescenti in condizione di disabilità e/o in situazioni di disagio sociale si esplicano come un complesso di attività quali:

- attività ludico- ricreativa per mezzo del cavallo;
- interventi finalizzati all'integrazione nel contesto sociale di riferimento.

Destinatari:

- minori (0-18) in condizione di disabilità, per il raggiungimento degli obiettivi previsti nel Progetto di Vita. Il limite d'età può essere esteso anche a giovani adulti: (max 21 anni). L'èquipe della UVMD attraverso la formulazione del Progetto di Vita per le persone con disabilità definisce il tipo di prestazione da erogare, le modalità, il periodo di intervento e le relative verifiche.
- minori (0-18) in situazione di disagio sociale. L'Assistente Sociale attraverso la predisposizione del PAI definisce il tipo di prestazione da erogare, le modalità, il periodo di intervento e le relative verifiche.

Il servizio viene erogato gratuitamente. E' previsto a carico dei familiari:

- la quota assicurativa da corrispondere direttamente all'erogatore della prestazione;

- il trasporto presso il luogo di svolgimento dell'attività.

5.1. DOPO DI NOI PER PERSONE CON DISABILITA'

Nell'ambito dei finanziamenti previsti per la realizzazione delle progettualità "Con Noi e Dopo di Noi" destinati a persone adulte con disabilità e con necessità di sostegno intensivo accertato ai sensi della Legge 104/92 nel territorio della SDS sono garantiti due tipologie di servizi residenziali.

- a) **Cohausing** con livelli medio-bassi di supporto, presso un appartamento a Sarteano per periodi lunghi e finalizzato a favorire percorsi di inclusione sociale e di vita autonoma.
Per l'accoglienza residenziale garantita presso l'appartamento con sede a Sarteano è prevista, dal mese di Ottobre 2025, la corresponsione di una quota di compartecipazione forfettaria pari a € 18,00 giornalieri.

- b) **Week end residenziali** (dal Sabato ore 9,00 alla Domenica ore 18,00) presso un appartamento ad Abbadia San Salvatore finalizzati all'accrescimento dell'autonomia e all'apprendimento della gestione delle relazioni interpersonali e del management domestico. Tali esperienze residenziali si svolgono con frequenza quindicinale.
Per l'accoglienza residenziale garantita durante i week end è prevista la corresponsione di una quota di compartecipazione forfettaria pari ad € 30,00 per ogni singolo week end.